



Camera di Commercio
Pisa

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA



**BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER I SERVIZI DI FORMAZIONE E
CONSULENZA SUL DIGITALE**

“BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – Anno 2019”

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Pisa, nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017) che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) e del successivo decreto del 2 marzo 2018 (pubblicato in GURI n. 92 del 20 aprile 2018) che ha esteso il numero di Camere di commercio aderenti al suddetto progetto, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - **il sostegno economico alle** iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
2. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2019”, si propone una misura mirata a:
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
 - stimolare la domanda da parte delle MPMI del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, la seguente misura di innovazione tecnologica I4.0:
 - Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato più oltre.
2. Al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere:
 - a) già terminati
 - b) non ancora iniziati
 - c) in corso di realizzazione
3. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 agevolabili nel presente Bando sono:
 - ✓ **Elenco 1: (consulenza e formazione)** utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Bando.

- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - big data e analytics
 - soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
 - software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
- ✓ **Elenco 2:** limitatamente ai servizi di consulenza, utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, e secondo quanto previsto nel "Piano di innovazione digitale dell'impresa" e specificatamente:
- sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse stanziare ammontano a euro 350.000,00 interamente a carico della Camera di Commercio di Pisa.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto, in conto esercizio.
3. I voucher avranno un importo massimo di Euro 7.000,00 oltre la premialità di cui al successivo art. 13, relativa al rating di legalità;
4. **I contributi copriranno il 70% dell'importo complessivo delle spese ammesse** ed effettivamente sostenute oltre la premialità di cui al successivo art. 13;
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato 1 al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pisa, e in regola con il pagamento del diritto annuale.
2. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
3. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
4. Le imprese beneficiarie non si devono trovare in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti² che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio di Pisa.
6. I requisiti di cui ai punti da 1 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei contributi

1. Il destinatario del contributo è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione;
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sulla presente misura.

Articolo 6 – Fornitori di servizi

Ai fini del presente disciplinare, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

1. DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;

² *Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

2. centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano nazionale Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
3. Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
4. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
5. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
6. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;
7. ulteriori fornitori, **attivi da almeno un anno, che abbiano svolto attività di consulenza e formazione nelle tematiche di Impresa 4.0 di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1** del Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante la propria esperienza mediante la compilazione del modulo "autodichiarazione ulteriori fornitori" che sarà allegato all'istanza;
8. relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Articolo 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. servizi di **consulenza** relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente bando e le spese per **formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, del Bando.**
2. **acquisto di beni e servizi strumentali**, nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 3 **Elenco 1, del Bando.**

Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Disciplinare, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei contributi.

I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori e/o la fattura quietanzata.

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1° Gennaio 2019 fino al 120° giorno successivo alla data della comunicazione di concessione del contributo all'impresa.

Per essere ammessi al contributo, le attività di formazione e consulenza devono superare l'importo minimo di Euro 3.000,00.

Il contributo viene erogato al raggiungimento dell'investimento minimo, valutato sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanzate (vedi nota conclusiva).

Tutte le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA ad, eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
2. Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale Regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al bando, da riprodurre in formato immutabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente, dovrà essere

inviata nel periodo dal 10/04/2019 al 15/07/2019 esclusivamente quale allegato a un messaggio da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

fondazione.innovazioneviluppo@legalmail.it

indicando quale oggetto del messaggio:

“Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2019”

2. Si precisa che ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.
3. Le domande prive di sottoscrizione digitale del legale rappresentante del richiedente, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate inammissibili. **E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno altresì prese in considerazione.**
4. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione, secondo la casistica di cui sotto:
 - **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.pi.camcom.it alla sezione “Bandi, contributi e premi”, compilato in ogni sua parte;
 - **elenco riepilogativo di tutte le fatture del progetto ovvero dei preventivi di spesa;**
 - **fatture o preventivi di spesa** devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi o autofatture)
 - Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del **rating di legalità** di cui all' articolo 3, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito www.pi.camcom.it, alla sezione “Bandi, contributi e premi”.
 - **autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** prevista al punto 6 dell'art.6 del presente bando relativamente agli “ulteriori fornitori” (vedi modulo allegato al bando)
5. La Camera di Commercio di Pisa e la Fondazione di partecipazione ISI (incaricata delle attività istruttorie) non assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
6. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato alla Fondazione di Partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale (in breve

“ISI”), che apporrà a ciascuna domanda un numero progressivo di protocollo. L’inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità al contributo coincide con la data della Ricevuta di Avvenuta Consegna da parte della Fondazione ISI alla PEC del mittente. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pieraccioni, Responsabile Operativo della Fondazione ISI, mentre referente per l’istruttoria è il Sig. Francesco Prospero al quale è possibile chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria, all’indirizzo di posta elettronica info@fondazioneisi.org o al numero di telefono 050/503275. Gli uffici presso cui si può prendere visione degli atti sono quelli della Fondazione ISI a Pisa, Via B. Croce, n. 62, Quarto piano.

2. Per l’istruttoria delle istanze è prevista una procedura a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Nell’ambito dell’istruttoria, è prevista la verifica dell’attinenza dei contenuti del programma di consulenza e/o formazione con gli ambiti tecnologici di cui all’art.2, comma 3 del presente Bando nonché della qualificazione dei fornitori dei servizi ai sensi dell’art. 6.
3. Eventuali integrazioni alla documentazione o chiarimenti necessari al fine di completare l’istruttoria, potranno essere richiesti a mezzo PEC e dovranno essere forniti dall’impresa (secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente bando) entro e, non oltre, il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza.
4. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente tramite PEC i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente Disciplinare. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.
5. **Mensilmente saranno formati elenchi delle imprese che hanno completato la domanda almeno 30 giorni prima della formazione dell’elenco.** Il primo elenco sarà formato al 31/05/2019 con le imprese che avranno presentato domanda completa entro il 30/04/2019.
6. L’esito dell’istruttoria con l’eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. **NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI POSTALI CARTACEE DI NESSUN TIPO AI RICHIEDENTI.**
7. In ossequio al principio di economicità dell’azione pubblica, qualora le risorse fossero esaurite non si procederà ad ulteriori istruttorie per le domande che, comunque, risulterebbero non finanziabili per carenza di risorse. Le istruttorie e relative integrazioni potranno essere riavviate successivamente in caso di disponibilità di nuove risorse utili a finanziare nuove istanze.
8. Il responsabile del procedimento esaminata la documentazione pervenuta in allegato alle domande di concessione del beneficio proporrà al Segretario Generale della Camera di

Commercio di Pisa l'adozione del provvedimento di concessione o di esclusione del contributo.

Tale provvedimento indica:

- il soggetto beneficiario;
- l'importo del finanziamento concesso;
- le motivazioni dell'eventuale diniego.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
 - e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - g) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo fondazione.innovazioneviluppo@legalmail.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Pisa. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Pisa successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - h) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 12 – Cumulo

1. L'agevolazione non è cumulabile con altri contributi pubblici di qualsiasi natura ricevuti sullo stesso titolo di spesa, ad eccezione delle misure previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (superammortamento ed iperammortamento) che, essendo a portata generale, rimangono escluse dal campo degli aiuti di stato.
A tal fine sulle fatture presentate deve essere apposta la dicitura "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2019" della CCAA di Pisa.

Articolo 13 – Rating di legalità

1. Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
2. Nell'ambito di tale riserva, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della stessa, un contributo aggiuntivo a quello definito al comma 3 art. 3, pari a Euro 250,00 nel caso in cui l'impresa sia in possesso, al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera.
3. Per l'assegnazione di tale premialità, fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà a seguito della verifica della rendicontazione trasmessa, da parte dell'impresa beneficiaria a mezzo PEC entro e **non oltre i 120 giorni dal provvedimento di concessione, pena la decadenza dal contributo.**
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. **il Piano di Innovazione Digitale** dell'impresa firmato dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo (vedi schema allegato).
 - b. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.pi.camcom.it, alla sezione "Bandi, contributi e premi", firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c. **copia delle fatture**
 - d. **copia delle quietanze di pagamento**, esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.) – vedi nota sulle quietanze;
 - e. **nel caso di attività formativa**, copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
 - f. **Documentazione comprovante la realizzazione self-assessment** della maturità digitale delle imprese (SEIFI 4.0) accessibile dalla apposita sezione del portale nazionale dei PID al seguente link:
<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale> o modello di assessment "guidato"
 - g. siano iscritte al **Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro** (www.scuolalavoro.registroimprese.it).

Articolo 15 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Articolo 16 – Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) Incoerenza degli interventi realizzati rispetto al Piano di innovazione digitale dell'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14 (120 giorni dalla comunicazione di concessione del voucher);
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15, per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 17 – Norme finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia: - Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010; - Regolamento camerale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 24 del 20/12/13; - Regolamento disciplinante l'attività amministrativa, i procedimenti amministrativi e il diritto di accesso della Camera di Commercio di Pisa, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 20/12/13.

Articolo 18 – Norme finale

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio e la Fondazione di partecipazione ISI si riservano di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.
2. La Camera di Commercio di Pisa e la Fondazione di partecipazione ISI hanno, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende finanziate per verificare la

veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

3. La Camera di Commercio di Pisa e la Fondazione di partecipazione ISI procederanno, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento. In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 19 – Norme per la tutela della privacy

1. I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.
2. È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
3. I dati raccolti possono essere comunicati:
 - all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
 - ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
 - ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
4. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Contitolari del trattamento dei dati sono:
 - la **Camera di Commercio di Pisa**, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 tel. 050 512.111 - e-mail info@pi.camcom.it PEC cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
 - la **Fondazione ISI**, con sede in Pisa, Via Benedetto Croce, 62 - tel. 050 503275 e-mail: info@fondazioneisi.org – PEC fondazione.innovazioneviluppo@legalmail.it
5. Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è resa in appendice al presente bando e pubblicata sul sito internet della Camera www.pi.camcom.it, nella sezione "Privacy" della home page. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa.

Articolo 20 – Controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Lucca.

NOTA: QUIETANZA DELLE FATTURE

Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture, quietanzate secondo le seguenti modalità:

- **Pagamenti con assegno bancario non trasferibile:** si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
- **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo

APPENDICE

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio di Pisa informa che:

a) Contitolari del trattamento dei dati sono:

- la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 tel. 050 512.111 - e-mail info@pi.camcom.it
PEC cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it.
- la Fondazione ISI, con sede in Pisa, Via Benedetto Croce, 62 - tel. 050 503275
e-mail: info@fondazioneisi.org PEC fondazione.innovazioneviluppo@legalmail.it

b) Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, sono:

- per la Camera di Commercio di Pisa, il Segretario Generale Dott.ssa Cristina Martelli,
tel. 050 512.234-339-237-294, e-mail segreteria.generale@pi.camcom.it,
PEC cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it;
- per la Fondazione ISI, il Responsabile Operativo Dott. Paolo Pieraccioni, tel. 050512384,
e-mail: paolo.pieraccioni@fondazioneisi.org
PEC fondazione.innovazioneviluppo@legalmail.it

b.bis) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 ss. del Regolamento UE 2016/679, è il Dott. Gabriele Pardi, contattabile ai seguenti domicili telematici:
e-mail: dpo@pi.camcom.it – PEC cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al bando camerale in oggetto.

a) La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni:

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g);
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1 comma 41;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), art. 6;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 12;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 71;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 68;
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27;
- Statuto camerale;
- Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità con l'art. 12 della Legge 241/90", approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2010;
- Qualunque altra normativa statale e regionale in materia.

b) I dati raccolti possono essere comunicati:

- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

c) I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni ai sensi del vigente Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio

d) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

e) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

f) L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della concessione e della liquidazione dei contributi di cui al presente bando; il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al relativo procedimento.